



Regione ABRUZZO
Comune di ATESSA (CH)



**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNALE
REGOLAMENTO ATTUATIVO**

SINDACO

ARCH. NICOLA CICCHITTI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ING. VINCENZO GENOVESE

RESPONSABILE III SETTORE

ING. MARIO CHIAVELLI

RESP. DEL PROCEDIMENTO

GEOM. NICOLA GIULIANI

TECNICI INCARICATI

ING. CLAUDIO PELINO

ING. LORENZO PELINO

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della Determina Dirigenziale della Regione Abruzzo N. DN2/91 del 24.06.2008.

ELABORATO N. 2



INDICE

INDICE	1
1.0 PREMESSA	2
1.1 ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	3
1.2 ARMONIZZAZIONE TRA STRUMENTI URBANISTICI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	4
1.2.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	4
2.0 PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	6
2.1 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	10
2.2 ATTIVITA' CHE IMPIEGANO IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO	10
2.3 ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI UBICATE IN ZONA AGRICOLA	11
2.4 PISTE MOTORISTICHE, AUTODROMI, PISTE PER GO – KART	11
2.5 AREE CON FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE VIARIE SOVRAPPOSTE	13
3.0 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.)	14
3.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - FORMAZIONE E CONTENUTI	15
3.2 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	15
4.0 VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE	17
5.0 ATTIVITA' TEMPORANEE	18
6.0 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	19
7.0 VIGILANZA E CONTROLLO	20
8.0 SANZIONI	21



1.0 PREMESSA

Il presente regolamento di attuazione viene redatto in ottemperanza di quanto stabilito negli articoli 6, 7, 8, 9, e 10, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, e 14 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”* pubblicata nel B.U.R.A. n. 42 del 25/07/2007.

Il presente regolamento attiene:

- alle modalità di adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio;
- all’armonizzazione tra questo e gli altri strumenti urbanistici vigenti o in via di approvazione;
- all’obbligo di produrre la valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico e la valutazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell’articolo 4 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007;
- alla redazione del Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/01;
- all’obbligo di produrre la relazione di “collaudo acustico” ai sensi dell’articolo 4 comma 7 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007;
- alla redazione del Piano di Risanamento Acustico del Territorio Comunale;
- all’individuazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto;
- alle sanzioni amministrative.



1.1 ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale è un atto tecnico-politico di governo del territorio. Le modalità di adozione del Piano sono disciplinate dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07. Esse si riportano come segue:

1. il Comune di ATESSA pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di Classificazione Acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.
2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.
3. Il Comune di ATESSA, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la Classificazione Acustica del proprio territorio.



1.2 ARMONIZZAZIONE TRA STRUMENTI URBANISTICI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07, si riporta quanto segue:

1. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici del Comune di ATESSA, o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso *(al fine di prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente è fatto obbligo sottoporre, ai sensi e per effetto dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, a Classificazione Acustica le destinazioni d'uso di aree o di varianti di nuovi strumenti urbanistici e di loro revisioni o varianti)*.
2. Il Comune di ATESSA adegua i regolamenti di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

1.2.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La Classificazione Acustica del territorio Comunale di ATESSA ha validità fino alla sua revisione ed aggiornamento secondo le modalità di seguito indicate.

La revisione e l'aggiornamento della Classificazione Acustica avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Ove l'atto di Classificazione interessi parti del territorio non confinanti con altri comuni nulla deve essere trasmesso per il parere.

L'Amministrazione Comunale di ATESSA persegue l'obiettivo di coordinare la Classificazione Acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto l'aggiornamento della Classificazione Acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di varianti specifiche o generali di P.R.G.;



2. all'atto di provvedimenti di approvazione di strumenti urbanistici contenenti una proposta di modifica della Classificazione Acustica.

La Classificazione Acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

2.0 PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07, si riporta quanto segue:

1. **La documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione Abruzzo, è allegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, alle domande per il rilascio:
 - a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b. di altri provvedimenti del Comune di ATESSA di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a;
 - c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, la documentazione di previsione di impatto acustico è richiesta nella realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.



2. La documentazione previsionale di impatto acustico prescritta al punto 1, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997.
3. L'autorizzazione rilasciata dal Comune di ATESSA ai sensi del punto 1, stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.
4. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.
5. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al punto 4, il Comune di ATESSA, provvede ad adeguare l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, è fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. Scuole e asili nido;
- b. Ospedali;
- c. Case di cura e di riposo;
- d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani;



- e. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.

La valutazione previsionale di impatto acustico, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività per cui si chiede l'autorizzazione da parte del Comune di ATESSA, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La valutazione previsionale del clima acustico, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere precedentemente indicate, ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade e della ferrovia.

- La mancata presentazione della Relazione previsionale di impatto acustico, e della Relazione di valutazione del clima acustico, sottoscritte da Tecnico Competente in acustica ambientale, costituisce condizione di improcedibilità per il rilascio del permesso a costruire e del certificato di agibilità e/o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o per la notifica all'interessato del divieto motivato di procedere all'intervento, in caso di denuncia di inizio di attività.
- Ove nell'ambito di permessi, autorizzazioni e licenze, comunque di atti abilitativi, si renda necessario adottare accorgimenti tecnici per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità di cui alla Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997, negli atti suddetti, tali valori debbono essere inseriti quale atto d'obbligo.



-
- Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, in sostituzione della Relazione previsionale di impatto acustico, e della Relazione di valutazione del clima acustico, è sufficiente produrre da parte del titolare dell'attività, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 attestante tale condizione.
 - Per la trasformazione e l'ampliamento delle attività delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.
 - Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i cambi di destinazione d'uso di edifici, anche senza opere, devono comunque perseguire il mantenimento della compatibilità acustica rispettando i limiti di zona, nonché il miglioramento del clima acustico in caso di situazione di criticità esistente.



2.1 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 1997, va prodotta ed allegata alla domanda di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/01, il **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici**, per nuovi edifici pubblici o privati, nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti, infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.

2.2 ATTIVITA' CHE IMPIEGANO IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del D.M. 11/12/1996 reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 dello stesso D.M. indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.



2.3 ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI UBICATE IN ZONA AGRICOLA

Le singole attività produttive esistenti, comprese quelle di allevamento zootecnico e di trasformazione agricola, ubicate nelle zone di omogenee di tipo E del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, in esercizio ed in possesso di regolare titolo abilitativo e/o autorizzazioni all'esercizio stesso, debbono rispettare in ogni caso i limiti previsti dalla Classe IV.

2.4 PISTE MOTORISTICHE, AUTODROMI, PISTE PER GO – KART

Il D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti determinati dalla Classificazione Acustica ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997.

Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'articolo 3 dello stesso D.P.C.M..

A prescindere dai suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori dell'area degli impianti.

Tali limiti sono differenziati per:

- Nuovi autodromi:
 - 70 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00;
 - 60 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 – 06:00;
- Autodromi esistenti:
 - 70 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 09:00 – 18:30;
 - 60 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 18:30 – 22:00 e 06:00 – 09:00;
 - 50 dB(A) valutato per l'intero periodo 22:00 – 06:00;
 - 75 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;



-
- 72 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce, inoltre, la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse, come stabilito nel D.P.R. medesimo, sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazioni ed attività e del tipo di impianto.

In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto, provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dB(A) nel periodo diurno e 35 dB(A) nel periodo notturno).

Le concessioni di deroga sono rilasciate su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in acustica ambientale.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti alla installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune di ATESSA ed alla Regione Abruzzo la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.



2.5 AREE CON FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE VIARIE SOVRAPPOSTE

Nelle aree ove più fasce di pertinenza acustica relative alle singole infrastrutture vengano a sovrapporsi, il valore limite di immissione da prendere in considerazione è il maggiore fra quelli indicati per le diverse infrastrutture.

Nelle aree suddette l'attività di risanamento è svolta dai soggetti interessati secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 4 del DM 29/11/2000 del Ministero dell'Ambiente.

3.0 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.)

Per quanto attiene alle *Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.)*, alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, in cui le misure evidenzino il superamento dei limiti per esse previsti, si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.).

Ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 2, 3, 4, 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, e dell'articolo 5 della Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2007 n. 23, il Comune di ATESSA adotta il Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.):

- a. nei casi di contiguità tra *Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.)* incompatibili, ovvero le cui Classi Acustiche si discostano per più di 5 dB(A), in cui risulta allo stato attuale, un non rispetto dei limite delle rispettive Classi Acustiche;
- b. nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori limite di zona.

L'identificazione delle aree soggette a P.D.R.A. verrà effettuata attraverso una verifica strumentale che accerti l'esistenza di un clima acustico superiore ai limiti di zona (mappatura acustica del territorio comunale).



3.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - FORMAZIONE E CONTENUTI

Il P.D.R.A. si dovrà coordinare con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale ed urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico.

Il P.D.R.A. recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al DM 29/11/00.

Il P.D.R.A. recepisce, anche, il contenuto dei Piani di Risanamento delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23.

Il P.D.R.A. deve contenere (articolo 7 L. n. 447/95):

- a. l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b. individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d. la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

È fatto obbligo al Comune di ATESSA di adeguare il Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.) del proprio territorio comunale, al Piano Regionale Triennale di Bonifica Acustica (articolo 6 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007), entro 6 mesi dalla approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Regionale.

3.2 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23 riportata nel BURA n. 42 del 25 luglio 2007, si dispone quanto segue:



1. le imprese insediate nel territorio comunale di ATESSA, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica da parte del Comune, nel caso vi sia incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione comunale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, Legge 26 ottobre 1995 n. 447, presentano al Comune di ATESSA un Piano di Risanamento Acustico delle emissioni sonore generate;
2. il Piano di Risanamento Acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
3. il termine temporale di sei mesi di cui al punto 1 è esteso a 12 mesi per quelle aziende che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)";
4. il Comune di ATESSA, entro 3 mesi dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico dell'impresa, di cui al punto 1, verifica che il Piano sia stato predisposto in conformità all'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e se necessario, provvede a richiedere le eventuali integrazioni;
5. il Piano di Risanamento Acustico dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte del Comune di ATESSA. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi;
6. i titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune di ATESSA, inviando una relazione di "collaudo acustico" redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale, così come previsto dall'articolo 4 comma 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.



4.0 VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE

L'Amministrazione comunale di ATESSA è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.



5.0 ATTIVITA' TEMPORANEE

Per quanto attiene le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dal Comune di ATESSA, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
2. il Comune di ATESSA, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), L. 26 ottobre 1995 n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'articolo 2 comma 3 L. 26 ottobre 1995 n. 447, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo;
3. il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco.

Al fine di individuare le aree da destinarsi ad accogliere manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, si suggeriscono i seguenti criteri:

- *dovranno avere caratteristiche tali da consentire lo svolgimento delle attività previste nel rispetto dei limiti stabiliti per l'area, tenendo conto sia dell'attività principale, sia delle attività collegate, quali il traffico veicolare ed il transito di persone;*
- *dovranno essere prive di grossi insediamenti abitativi;*
- *si consiglia di non inserirle all'interno di aree in classe I o classe II;*
- *si consiglia di non individuarle in prossimità di ospedali e case di cura;*
- *in caso di vicinanza con edifici scolastici, si consiglia di consentire lo svolgimento di qualsiasi manifestazione al di fuori dell'orario scolastico.*



6.0 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente relativamente all'inquinamento acustico, si applica quanto previsto all'articolo 9, comma 1 , L. 26 ottobre 1995, n. 447. Il Comune di ATESSA, nell'ambito delle proprie competenze può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.



7.0 VIGILANZA E CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidate al Comune di ATESSA e alla Provincia di CHIETI, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale;
2. la Provincia di CHIETI e il Comune di ATESSA possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, (A.R.T.A.), secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 64 29 luglio 1998.



8.0 SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 del c.p.c. e dalle sanzioni previste all'articolo 10, L. 26 ottobre 1995 n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'articolo 8, comma 1, L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'articolo 8, comma 5 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione da parte del Comune di ATESSA, di cui all'articolo 7 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- d) nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e dalla L. 447/95, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- e) l'irrogazione della sanzione spetta al Comune di ATESSA o alla Provincia di CHIETI in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.